

**PROGETTO DEFINITIVO/PRE ESECUTIVO
INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA
SS309 "Romea" al KM 100+200 e la SR 105 al KM 0+000**

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Militello

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE

FRANCHETTI

BRIDGE DIAGNOSTICS AND PREDICTIVE MAINTENANCE

DIRETTORE TECNICO:

Ing. Paolo Franchetti

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Umberto Vassallo

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Paolo Franchetti

RELAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO D (di cui all'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017)

CODICE PROGETTO/SIL/PDM

NOME FILE

REVISIONE

SCALA

CODICE LAVORO

V E 1 8 M S 3 1 6 3 6 8

CODICE
ELAB.

P 0 0 I A 0 0 A M B R E 0 1

A

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE	23 Marzo 2022	Ing. Giulia Rocchitelli	Ing. Francesco Zaccaro	Ing. Paolo Franchetti
B					
C					
D					

ALLEGATO D
(di cui all'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017)

RELAZIONE PAESAGGISTICA
SEMPLIFICATA

0 PREMESSA

La presente relazione paesaggistica si pone l'obiettivo di fornire all'Amministrazione competente tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto della presente istanza.

Per la stesura della relazione paesaggistica si adotta l'impostazione definita, nella struttura e nei contenuti, della normativa nazionale sui beni paesaggistici di seguito riportata:

- D.lgs n. 42 del 22/1/2004 c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", così come modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e DLgs. 24 marzo 2006, n. 157, nonché dal DLgs. 26 marzo 2008, n. 62 e DLgs. 26 marzo 2008, n. 63;
- DPCM 12 Dicembre 2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica";
- D.P.R. 13 Febbraio 2017 n.31, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata".

Il D.P.C.M. 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", nell'allegato 1, "Relazione Paesaggistica", definisce finalità, criteri di relazione e contenuti di tale elaborato mentre il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 identifica gli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - allegato B - e ne produce modello compilatorio schematico ai fini di una corretta compilazione della Relazione - allegato D.

La Relazione Paesaggistica deve dar conto dello stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste, delle caratteristiche progettuali dell'intervento e dello stato dei luoghi dopo l'intervento, motivando quest'ultimo in riferimento ai caratteri specifici del contesto paesaggistico interessato.

I contenuti della relazione paesaggistica sono articolati nelle due seguenti parti:

- I° parte volta a descrivere lo stato attuale del bene paesaggistico interessato, del contesto nel quale esso si colloca ed a documentare la presenza di elementi di valore paesaggistico in concomitanza allo studio della normativa regionale, provinciale, comunale e di settore;
- II° parte la cui finalità è quella di individuare gli impatti sul paesaggio determinati dalle trasformazioni proposte e gli interventi di mitigazione e/o compensazione che si rendono necessari.

1. RICHIEDENTE ⁽¹⁾

ANAS GRUPPO FS ITALIANE

- persona fisica società impresa ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO ⁽²⁾:

L'intervento è ricompreso al **punto B11 dell'allegato B del DPR 13 Febbraio n. 31**: *"interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicurino adeguata permeabilità del suolo"* e prevede la risistemazione dell'incrocio a raso esistente attraverso la realizzazione di un'intersezione mediante rotonda.

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

- temporaneo
 permanente

4. DESTINAZIONE D'USO

- residenziale
 ricettiva/turistica
 industriale/artigianale
 agricolo
 commerciale/direzionale
 altro: VIABILITA'

5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA


- centro o nucleo storico
 area urbana
 area periurbana
 insediamento rurale (sparso e nucleo)
 area agricola
 area naturale
 area boscata
 ambito fluviale
 ambito lacustre
 altro



Estratto OSM Geoportale della Regione Veneto



Estratto CTR con area di intervento evidenziata con coloritura verde



Estratto ORTOFOTO 2018

Come evidenziato, le aree sottoposte a vincolo interessate dall'intervento di sistemazione viabilistica sono:

- la zona di interesse archeologico della Laguna di Venezia;
- il corso del Taglio novissimo.

Di seguito si riportano i pertinenti articoli delle NTA del PAT.

9. Vincolo paesaggistico

Riferimenti normativi: DM 15/7/1969, DM 1/8/1985 art. 134, D. Lgs. 42/2004, art. 41 L.R. 11/2004

Riferimenti cartografia: Tav. 1

9.1. Il PAT individua le aree soggette a vincolo paesaggistico, quali

- la zona di interesse archeologico della Laguna di Venezia;
- gli ambiti naturalistici di livello regionale di cui all'art. 19 delle NTA del PTRC;
- il corso dei fiumi di primaria importanza che attraversano il territorio comunale (ovvero il fiume Bacchiglione, Brenta e Taglio novissimo);
- le zone umide;
- gli ambiti soggetti a vincolo forestale.

Il PAT recepisce inoltre il perimetro del sito Unesco "Venezia e la sua laguna", sottoposto al disposto di cui all'ART. 59 del PTRC – Variante 2013, ed alle indicazioni di cui all'art. 135 comma 4 lettera D) del D.Lgs. 42/2004.

Direttive

9.2. Il PI precisa la ripartizione del territorio oggetto di vincoli, in base al pregio paesaggistico, da quelle di maggior rilevanza fino a quelli significativamente compromessi o degradati.

9.3. In funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il PI può attribuire a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. In attuazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, costituiscono obiettivi di qualità paesaggistica:

9.4. a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

9.5. b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

9.6. c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;

9.7. d) la definizione di principi e di regole per la "pianificazione del paesaggio", ovvero un insieme di azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

9.8. Al fine di incentivare la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree soggette a vincolo, il PI, in sede di definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/2004 ed in conformità agli indirizzi generali stabiliti dalle presenti norme, può prevedere idonee forme premianti a fronte di interventi di miglioramento della qualità paesaggistica, anche in relazione alla rimozione di opere incongrue e/o di elementi di degrado, nonché alla rilocalizzazione di altri volumi edilizi individuabili.

9.9. Al fine di perseguire gli obiettivi di protezione ambientale, qualificazione paesistica e di sicurezza idraulica, il Comune d'iniziativa pubblica o privata o congiunta pubblico-privata, può predisporre specifici Piani delle Pertinenze Fluviali.

Prescrizioni e vincoli

- 9.10. *Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal PAT (ai sensi del comma 9.3), le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14.03.1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali - (BURV n. 75 del 20/08/1996), con particolare attenzione alle soluzioni progettuali che rientrino nelle categorie di "Esempio Negativo" come esemplificate nelle schede allegate al provvedimento; i progetti degli interventi devono essere accompagnati dalla relazione paesaggistica, secondo le indicazioni del D.P.C.M. del 12.12.2005. In particolare, le succitate prescrizioni, oltre a quelle di legge, si applicano all'interno del vincolo paesaggistico ex DM 15/7/1969 dell'ambito lagunare (a cui si applica la fascia di rispetto di 300m dalla battigia di cui all'art 142 lett A del D.Lgs. 42/2004), così come all'estensione degli ambiti di terraferma di cui al DM 1/8/1985.*
- 9.11. *In particolare lungo il perimetro della zona di interesse archeologico della Laguna di Venezia viene prescritta una ulteriore fascia di 200 ml all'interno della quale sottoporre ogni trasformazione dello stato dei luoghi ad indagine archeologica preventiva.*
- 9.12. *A tutela del corso dei fiumi di primaria importanza è altresì imposta una fascia di rispetto di ml. 150, misurati dall'unghia esterna dell'argine principale; all'interno di tali fasce sono ammessi gli interventi previsti dal vigente PRG, previo ottenimento della Autorizzazione paesaggistica.*
- 9.13. *Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di 50 metri è ammesso l'ampliamento solo se lo stesso non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto; sono consentite le sopraelevazioni mentre non sono ammesse nuove edificazioni.*
- 9.14. *All'interno delle fasce di cui ai punti 9.8 e 9.9 sono ammissibili specifici progetti di trasformazione volti alla sicurezza e funzionalità idraulica, oltre che alla valorizzazione della fruizione ambientale, turistica ed escursionistica, da valutarsi con le procedure e le competenze previste dalle vigenti norme.*
- 9.15. *Il PI può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004 e dal PAT. Il PI disciplina gli interventi ammissibili nelle aree interessate dalle fasce di rispetto all'interno delle aree urbane consolidate. Fino all'approvazione del PI valgono le disposizioni del PRG e della normativa vigente.*
- 9.16. *Nelle zone umide identificate valgono le norme di cui all'art. 10 – Rete Natura 2000.*
- 9.17. *Gli ambiti individuati a vincolo forestale non sono trasformabili, se non per esigenze di sicurezza e funzionalità idraulica*

20. Idrografia - fasce di rispetto


Riferimenti normativi: art. 133 R.D. 368/1904, art. 96 R.D. 523/1904, PGBTT Consorzi Bacchiglione e Adige-Euganeo

Riferimenti cartografia: Tav. 1

- 20.1. *Trattasi del sistema dei corpi idrici superficiali, organizzato nel reticolo della rete idrografica di cui all'art. 9 (Bacchiglione, Brenta e Taglio Nuovissimo, di competenza del Genio Civile) e nella rete idrografica consortile, oltre al sistema dei fossi primari e secondari. Direttive*
- 20.2. *E' generalmente vietata qualsiasi modificazione dello stato dei luoghi che comporti alterazioni funzionali, ambientali e paesaggistiche di detti elementi territoriali.*
- 20.3. *Ogni intervento su tali corpi idrici, compresi il prelievo ed il conferimento, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale e dalla competente autorità preposta alla gestione. Prescrizioni e vincoli*
- 20.4. *Le distanze di rispetto da fiumi, corsi d'acqua, scoli, scolmatori ed altre opere idrauliche di competenza dei Consorzi di Bonifica, non dovranno essere inferiori a mt. 10, misurati dall'unghia*

esterna dell'argine principale. Tale distanza è eventualmente derogabile previa acquisizione del previsto parere della competente Autorità idraulica, ai sensi della vigente normativa.

- 20.5. Dette aree sono destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale; in esse è tutelata la morfologia del suolo, dei corsi d'acqua e della vegetazione esistente. All'interno di tali aree non sono generalmente ammesse nuove edificazioni: per gli edifici ricadenti in tutto o in parte all'interno di dette fasce di rispetto, gli interventi edilizi ammissibili saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte dal quale viene misurato il rispetto.
- 20.6. Per gli edifici compresi nelle zone di edificazione consolidata ricadenti in tutto o in parte all'interno di dette fasce di rispetto, l'attività edilizia sulla costruzione esistente può essere permessa solo se essa non prevede il sopravanzamento verso il fronte da cui ha origine il rispetto. In tal senso, non sono ammessi interventi che prevedono avanzamenti dei corpi di fabbricati rispetto all'edificio principale mentre sono consentite le sopraelevazioni. All'interno di dette aree non sono generalmente ammesse nuove edificazioni oltre a quelle previste dal vigente PRG.
- 20.7. All'interno delle suddette fasce sono ammissibili specifici progetti di trasformazione volti alla sicurezza e funzionalità idraulica, oltre che alla valorizzazione della fruizione ambientale, turistica ed escursionistica, da valutarsi con le procedure e le competenze previste dalle vigenti norme.
- 20.8 Ad ulteriore salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee si rimanda agli specifici disposti e prescrizioni del vigente Piano di Tutela delle Acque.
- 20.9 La fruibilità dei corsi d'acqua per scopi ludici è ammessa esclusivamente se compatibile ad un ottimale funzionamento idraulico dei corsi stessi e previo parere della competente Autorità Idraulica.



Estratto della CARTA DELLE INVARIANTI del PAT del Comune di Codevigo.

La tavola evidenzia la presenza di un percorso storico monumentale ad ovest dell'area di intervento.

Di seguito si riportano i pertinenti articoli delle NTA del PAT.

26. Invarianti di natura storico - monumentale – architettonica

Riferimenti normativi: art. 12 L.R. 11/2004

Riferimenti cartografia: Tav. 2

26.1. Oltre alle aree ed agli immobili di cui all'art. 8, sono le tracce storiche, gli edifici ed i manufatti in genere che presentano caratteri di pregio storico, monumentale, documentale o architettonico, la cui tutela deriva dalla pianificazione urbanistica comunale in atto.

26.2. Ai succitati elementi assunti come invarianti storiche si aggiungono importanti tracce testimoniali che presentano una forte permanenza storica, quali i casoni lagunari, i manufatti idraulici di interesse storico e la Conterminazione Lagunare. In particolare, il PALAV individua quale "Manufatto costituente documento della civiltà industriale" l'idrovora Cavaizza, soggetto ai disposti dell'art. 32 delle NTA del PALAV stesso Il PALAV individua inoltre

- 1) il tematismo "Cavane", riportato in tav.2: all'interno degli ambiti individuati va valutata la modalità di applicazione dei disposti dell'art.45 delle NTA del PALAV.
- 2) Il tematismo "Percorsi di valore storico monumentale" all'interno dei quali va valutata l'applicazione dell'art. 33 delle NTA del PALAV.

26.3. Le presenti norme, integranti quelle provenienti dal vigente PRG, si applicano anche agli edifici individuati ex art. 10 della lr 24/1985.

Direttive

26.4. Il PI aggiorna il censimento e l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo, ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti, gradi e direttive di protezione e fruizione.

26.5. Il PI promuove inoltre una valutazione critica dei vincoli in atto, al fine di individuare specifici gradi di protezione e di trasformabilità dei beni individuati (o di loro parti) e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare ne prevede il riuso con funzioni anche indipendenti dal contesto di appartenenza, ma comunque compatibili con la tutela del bene.

26.6. Al fine di incentivare la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree circostanti gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del presente articolo, il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, definito in sede i PI sulla base di quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme e dall'art. 36 della L.R. 11/2004, può prevedere forme premianti degli interventi di miglioramento della qualità ambientale, anche in relazione alla rimozione delle opere incongrue e/o elementi di degrado individuabili.

26.7. Per gli ambiti di cui al comma 26.3 – oltre che a specifiche normative che li riguardano – la trasformabilità è legata alla valorizzazione della loro importanza storico-testimoniale. Al fine di incentivare la riqualificazione ambientale e paesaggistica delle aree limitrofe, il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, definito in sede i PI sulla base di quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme e dall'art. 36 della L.R. 11/2004, può prevedere forme premianti degli interventi di miglioramento della qualità ambientale, anche in relazione alla rimozione delle opere incongrue e/o elementi di degrado individuabili.

26.8. Relativamente alla Conterminazione Lagunare, il PAT promuove la valorizzazione di tale traccia storica, anche attraverso specifici progetti di attrezzature, al fine di recuperarne il significato di percorso di fruizione storico, ambientale e ludico.


Prescrizioni e vincoli


26.9. Fino all'approvazione del P.I. con previsioni conformi alle direttive, prescrizioni e vincoli di cui al presente articolo, sugli immobili oggetto di tutela sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e restauro nonché quanto specificamente stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento ai gradi di tutela e trasformabilità, o, in mancanza, alle

previsioni non in contrasto con le disposizioni di cui ai commi precedenti.

26.10. In attesa delle succitate valutazioni, gli interventi sugli immobili debbono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario. Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.

26.11. Qualora l'immobile di valore monumentale e/o testimoniale ricada all'interno di zone classificate residenziali dallo strumento urbanistico generale, l'eventuale potenzialità edificatoria prevista alla data di adozione del PAT, nelle aree pertinenziali e/o nei contesti figurativi che non siano già soggetti ad altro tipo di vincolo e che non risulti più realizzabile senza la compromissione della tutela prevista dal PAT, potrà essere utilizzata nella rimanente area con medesima destinazione, esternamente all'area di pertinenza e/o al contesto figurativo, o, nel caso ciò non sia possibile, potrà essere riconosciuta una compensazione/credito edilizio senza cessione dell'area ma a seguito del riconoscimento di un vincolo di inedificabilità sulla stessa



	ATO 3: Rurale paesistico	
	Rete ecologica secondaria	art. 54
	Fascia tampone della nuova ss.Romea	art. 54
	Immobili di valore monumentale	art. 26
	Connessione da riqualificare	art. 55

Estratto della CARTA DELLE TRASFORMABILITA' del PAT del Comune di Codevigo

L'area rientra nell'ambito territoriale 3 – Rurale paesistico. La S.S. 309 è evidenziata come connessione da riqualificare e presenta una fascia tampone ai lati. Nei pressi dell'area di intervento è segnata la presenza di un immobile di valore monumentale.

54. La Rete ecologica locale e sovracomunale

Descrizione

54.1. La rete ecologica comunale si presenta allo stato attuale come incompleta e limitata nelle sue

funzioni di connessione. Da qui la necessità di provvedere a politiche di qualificazione / potenziamento; in questa ottica il PAT individua gli elementi della Rete ecologica comunale, quali parti della struttura ecologica / progettuale fondante la trasformazione del territorio anche in recepimento di previsioni riguardanti la rete ecologica di livello sovraordinato. Rispetto al territorio comunale si rilevano le seguenti situazioni:

- Aree nucleo: sono le aree centrali della rete ecologica, entro le quali mantenere nel tempo le specie guida delle popolazioni;
 - Aree di connessione naturalistica (buffer zone): comprendono le aree di completamento delle aree nucleo e le fasce tampone di protezione volte a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi;
 - Corridoi ecologici: elementi fondamentali per la costruzione di connessioni ecologico-faunistiche tra le aree rurali, importanti anche nelle relazioni potenziali con gli ambiti extracomunali che presentano simili caratteristiche.
- Rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità.

Ambito di applicazione

54.2. Gli ambiti di applicazione sono individuati nella TAV. 4, secondo la seguente articolazione:

- Aree nucleo: sono l'area SIC Laguna Medio Inferiore di Venezia - ZPS Laguna Inferiore di Venezia, oltre all'area di Ca' di Mezzo;
- Aree di connessione naturalistica: sono identificate dal PAT le fasce tampone lungo il tracciato della Nuova Romea; spetta al PI individuare ulteriori ambiti utili al raggiungimento delle finalità ambientali proposte dal PAT;
- Corridoi ecologici: nella visione strategica del PAT i corridoi ecologici primari sono assimilati alle fasce di rispetto dei corpi idrici principali, ovvero Novissimo, Brenta, Altipiano, Scilla e Bacchiglione, oltre alle loro connessioni, individuate nella Tav. 4.
- Zone di ammortizzazione o transizione previste dal PTCP: si definiscono tali, le aree con un grado di naturalità ancora significativo, ma poste a margine ad insediamenti antropici, infrastrutture, ecc.. Tali aree svolgono il ruolo di base di appoggio per la transizione lungo i corridoi ecologici, ma anche per la possibile ricolonizzazione del territorio antropizzato. Stante la compatibilità delle finalità ambientali espresse, in tali aree si applicano gli indirizzi e le prescrizioni ambientali/paesaggistiche degli ATO a cui afferiscono.

Obiettivi

54.3. Obiettivi generali per la rete ecologica sono l'aumento della qualità ecologica ed ambientale da raggiungersi attraverso la qualificazione degli spazi vocati e l'aumento della connettività tra essi.

54.4. Per la definizione degli obiettivi specifici si rimanda a quanto previsto agli artt. 10, 25 e 35 delle presenti Norme.

54.5. Sono inoltre mutuati gli obiettivi di cui al PTCP e dal PTRCV.

Direttive generali

54.6. Il PI individua e disciplina puntualmente gli elementi della rete ecologica e, in rapporto alle trasformazioni previste dal PAT, individua contestuali o preventivi interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica.

54.7. Il PI disciplina il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea, la conservazione e potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, aree boscate, ecc.), gli interventi di ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica, con particolare riferimento alle aree urbane, la tutela, la riqualificazione e il miglioramento del verde urbano, in particolare di quello inserito nella rete ecologica; inoltre indica gli interventi atti a consentire la connessione dei corridoi ecologici in presenza di barriere di origine antropica.

54.8. Il PI potrà individuare ulteriori opportune modalità di incentivazione della rete ecologica promuovendo forme di gestione da parte di soggetti pubblici e/o privati di aree e spazi

integrati o da integrare, nella rete ecologica comunale.

54.9. Gli ambiti di cui al presente articolo sono soggetti a perequazione urbanistica e/o accordi pubblico/privati.

Norme di transizione

54.10. Nelle more di approvazione della succitata strumentazione attuativa valgono per le aree identificate le norme di cui al vigente PRG; le trasformazioni fisico funzionali in tali aree dovranno comunque prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione, che permettano un corretto inserimento ambientale dell'intervento ed il raggiungimento delle finalità suesposte e non compromettano la realizzazione della rete individuata.

54.11. Fino all'approvazione del PI, che disporrà specifica normativa, l'abbattimento delle siepi in prossimità dei corridoi ecologici è soggetto a valutazione comunale.

55. Disposizioni per la mobilità

Descrizione

55.1. Il PAT individua le principali azioni nel campo della mobilità, favorendo la sicurezza e l'utilizzo di modalità di spostamento alternative rispetto alla mobilità su gomma.

Ambito di applicazione

55.2. Le norme di cui al presente articolo si applicano negli ambiti e nelle direttrici individuati nella Tav. 4.

55.3. Relativamente al sistema della mobilità vengono individuati:

- *Il tracciato della Nuova Romea Commerciale, nell'ultima elaborazione disponibile, importante momento di riconsiderazione dell'assetto comunale, nonché le relative opere afferenti; si richiama il rispetto dell'art. 47 delle NTA del PALAV per le opere ricadenti nel cosiddetto "Corridoio della Romea". Il PI recepisce e promuove i programmi di realizzazione di infrastrutture ferroviarie e le relative fasce di rispetto. Con riferimento alla realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), la eventuale cessione al Comune di aree private utili alla localizzazione di impianti ed attrezzature di pertinenza, può avvenire attraverso l'istituto della compensazione urbanistica nelle forme stabilite dal PAT e dal PI;*
- *L'ipotesi di sviluppo del SFMR, che necessiterà di accordo interistituzionale, vista l'ipotesi di una stazione in prossimità del territorio di Codevigo;*
- *Le nuove connessioni infrastrutturali considerate come indispensabili per superare le principali criticità negli attraversamenti delle diverse frazioni;*
- *Le connessioni da riqualificare, ovvero attraversamenti di cui è necessaria una riprogettazione fisico funzionale, in quanto presentanti bassi livelli di servizio, sicurezza e riconoscibilità;*
- *Nodi viabilistici, ovvero i principali punti neri della viabilità, in cui si rende necessario un intervento di qualificazione e messa in sicurezza.*

55.4. Relativamente al sistema della slow mobility vengono individuati:

- *I percorsi turistici (di primaria e secondaria importanza) rilevanti non solo al fine di promuovere una frequentazione del territorio, ma anche per aumentare la mobilità alternativa locale tra le diverse frazioni; necessitano di interventi di attrezzatura e messa in sicurezza; tra i percorsi primari sono individuati quelli proposti dal PALAV e dal PTCP.*
- *Approdi e cavane vengono individuati al fine di permettere un adeguato supporto alle potenzialità turistiche dell'area, oltre che per dare una risposta coordinata a tensioni esistenti ma poco orientate alla tutela / valorizzazione della risorsa acqua;*
- *Come porte di accesso – accessi lagunari vengono indicati quei luoghi di mediazione che favoriscono la fruizione delle risorse culturali ed ambientali locali; essi sono oggetto di ipotesi di trasformazione utile alla creazione di un elevato livello di servizio e sicurezza;*
- *Come punti di interesse – attrezzature per la fruizione turistica vengono indicati quei luoghi / attrezzature che presentano, assieme ad uno stato complessivo di degrado / abbandono,*

notevoli potenzialità di attrattività per la frequentazione turistica ed escursionistica, permettendo di attivare politiche che abbiano come obiettivo sia il recupero che la valorizzazione dei manufatti esistenti.

• Come “Corso d’acqua navigabile da PTCP” i corsi d’acqua navigabili previsti dal citato Piano Provinciale”.

Obiettivi

55.5. Obiettivi generali per la mobilità sono:

- aumento del livello di servizio dell’area;*
- aumento del livello di sicurezza stradale;*
- messa in sicurezza dei principali nodi viabilistici;*
- perimetrazione del traffico passante;*
- qualificazione delle vie centrali dei nuclei insediativi;*
- organizzazione delle porte di accesso al sistema insediativo.*

55.6. Obiettivi generali per la slow mobility sono:

- aumento del livello di servizio dell’area;*
- creazione di percorsi alternativi tra i vari nuclei insediativi;*
- messa in rete delle risorse storico ambientali presenti e loro valorizzazione fisico/funzionale;*
- aumento della attrattività turistico / didattica del territorio*
- organizzazione / attrezzatura delle porte di accesso al sistema ambientale.*

Direttive generali

55.7. Le connessioni / attrezzature individuate sono da ritenersi a livello di PAT puramente indicative: l’effettivo tracciato o soluzione di connessione va verificato in sede di redazione del PI o di specifico strumento attuativo.

55.8. Il PAT individua le principali connessioni del sistema territoriale: spetta al PI integrare tali previsioni con ulteriori puntuali interventi che si rendessero necessari in funzione della trasformazioni previste e delle dinamiche evolutive.


55.9. Le trasformazioni territoriali previste possono essere subordinate alla soluzione dei principali problemi viabilistici od alla realizzazione delle connessioni previste.

55.10. Le opere di cui al presente articolo sono soggette a perequazione urbanistica e ad applicazione del credito edilizio.


Norme di transizione

55.11. Nelle more di approvazione del PI sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

P.R.G



LEGENDA



	ZONE ARCHEOLOGICHE VINCOLATE AI SENSI DELLA L.1089/39 E L.431/85
	PERIMETRO CENTRO ABITATO
	METANODOTTO, ELETTRODOTTO
	FASCE DI RISPETTO STRADALE, FLUVIALE, CIMITERIALE
	VINCOLO AMBIENTALE L.431/85
	AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE

Estratto della VARIANTE GENERALE AL P.R.G. TAV.13.1.2 – ZONIZZAZIONE CASONE DELLA MOROSINA del Comune di Codevigo.

Analizzando la Variante Generale al PRG del Comune di Codevigo (tav.13.1.2), si evidenzia come l'area d'intervento ricada parte all'interno della Zona Territoriale Omogenea di tipo E2 e parte nella Zona Territoriale Omogenea di tipo E3.

L'area è inoltre ricompresa tra gli ambiti naturalistici di livello regionale e ricade all'interno del vincolo ambientale per la presenza del corso d'acqua Canale Novissimo.

Come evidenziato, le aree interessate dall'intervento di sistemazione stradale sono normate dai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 14 Edificabilità nelle sottozone agricole E2

1. Le sottozone agricole E2 sono di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.
2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 6 e 7 della L. R. 5 marzo 1985, n. 24; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo.
3. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 6 dell'abaco dei tipi edilizi (abitazione rurale).
4. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe tipologica 7 dell'abaco dei tipi edilizi (annesso rustico).
5. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi e di impianti per l'acquacoltura, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 8 dell'abaco dei tipi edilizi (fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi).
6. Ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni intervento di trasformazione fondiaria del territorio agricolo comprese nelle zone E2 deve concorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei fossi comuni con essenze arboree ed arbustive pertinenti con l'ambiente, come precisato nel successivo art. 17.

Art. 15 Edificabilità nelle sottozone agricole E3

1. Le sottozone agricole E3 sono caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario e/o da una elevata frammentazione aziendale, contemporaneamente utilizzate per scopi agricolo-produttivi, per scopi residenziali, o misti, costituite da aree ove vi sia una elevata dispersione di fabbricati, in cui la conformazione dell'assetto insediativo renda ipotizzabili interventi per la realizzazione di aggregati abitativi ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 24/1985.
2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della L. R. 5 marzo 1985, n. 24; le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano la massima tutela dell'integrità del suolo agricolo.
3. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l'ampliamento di quelle esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 6 dell'abaco dei tipi edilizi (abitazione rurale).
TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO pagina 20
4. Qualora l'azienda presenti appezzamenti in sottozone diverse, la possibilità di usufruire delle opportunità di cui all'art. 5 della L.R. 24/1985 dipenderà dall'ubicazione dell'aggregato abitativo.
5. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l'ampliamento di quelli esistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe tipologica 7 dell'abaco dei tipi edilizi (annesso rustico).
6. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi, nonché l'ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe 8 dell'abaco dei tipi edilizi (fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi).
7. Ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni intervento di trasformazione fondiaria del territorio agricolo comprese nelle zone E3 deve concorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi di piantumazione degli assi interpoderali e dei fossi comuni con essenze arboree ed arbustive pertinenti con l'ambiente, come precisato nel successivo art. 17.

Art. 18 Ambiti di tutela

1. La presente variante al P.R.G. individua nel territorio comunale i seguenti ambiti di tutela, ai sensi

dell'art. 27 della L.R. 61/85:

c) golene;

d) Laguna - valli da pesca;

2. Negli ambiti classificate come golene devono essere riconosciuti e mantenuti i biotopi esistenti (emergenze floristiche, canneti, ecc.). È consentita la realizzazione di percorsi ciclopedonali, che non alterino la situazione naturalistica-ambientale, atto a consentire la fruizione collettiva a fini ricreativi e didattico-culturali.

3. Per l'ambito della Laguna e delle valli da pesca valgono le prescrizioni e vincoli di cui all'art. 7 del P.A.L.A.V.

Art. 25 Aree vincolate ai sensi della 1497/39, e 431/85

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sono individuate le seguenti aree vincolate:


a) aree vincolate ai sensi della L. 1497/97;

b) aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 e L. 431/85; c) ambiti naturalistici di interesse regionale;

2. Tali aree mantengono le destinazioni d'uso assegnate negli elaborati di progetto e, all'interno delle zone agricole, costituiscono parte integrante del fondo rustico, così come definito dall'art. 2 della L.R. 24/85, fermi restando i vincoli previsti nelle leggi di riferimento.

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. ⁽³⁾

Il P.T.R.C. approvato prevede, tra i vari elaborati, una Tavola di Ricognizione ambiti di tutela PTRC 1992 che evidenzia come l'area oggetto di intervento ricada all'interno di un Ambito corredato da disciplina attuativa, in particolare è necessario fare riferimento a quanto stabilito dal Piano di Area P.A.L.A.V..



-  Aree di interesse paesistico-ambientale (art. 21 lettera a)
-  S.S. "Romea e S.S. "Triestina" (art. 47)
-  Percorsi di valore storico monumentale (art. 33)

Estratto del PIANO DI AREA DELLA LAGUNA ED AREA VENEZIANA (P.A.L.A.V.) – Sistemi e ambiti di progetto- sezione n°148100 Codevigo.

Analizzando il P.A.L.A.V. si evidenzia come l'area d'intervento di sistemazione viabilistica ricada nei corridoi afferenti la S.S. 309 "Romea" ed in parte all'interno delle Aree di interesse paesistico ambientale. Ad ovest è presente un percorso di valore storico monumentale che non verrà interessato dall'intervento.

Di seguito vengono riportati gli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione.

Articolo 47 Corridoi afferenti le S.S. 309 "Romea" e la S.S. 14 "Triestina".

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, provvedono a riqualificare le aree afferenti i corridoi viari della S.S. 309 Romea e della S.S. 14 Triestina, prevedendo, anche secondo gli indirizzi e modalità indicati nei sussidi operativi allegati:

- *adeguate soluzioni per la valorizzazione e la riqualificazione delle aree di affaccio lagunare;*
- *idonee attrezzature per aree di sosta, equipaggiamento a verde, ecopiazze, depositi per la manutenzione stradale, piste ciclabili, marciapiedi, barriere antirumore;*
- *opportune sistemazioni delle diverse palificazioni, della cartellonistica e delle reti tecnologiche;*
- *l'uso di asfalto fonoassorbente nell'attraversamento o in prossimità di nuclei urbani, nonché*

- opportune opere nel fondo stradale come dissuasori della velocità;
- idonei interventi per la caratterizzazione degli snodi viari e specifiche soluzioni per permettere l'attecchimento naturale della flora spontanea sulle scarpate.
- la formazione di nuclei di vegetazione arboreo-arbustiva, adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- la valorizzazione delle presenze edilizie significative, nonché degli slarghi di connessione della struttura urbana;
- il riordino delle diverse quinte edilizie con il riallineamento delle recinzioni e la sistemazione degli spazi scoperti circostanti;
- l'introduzione di opportuni accorgimenti per mitigare punti detrattori della qualità urbana;
- l'indicazione di materiali, colori, elementi costruttivi dell'edificato;
- opportuni percorsi di attraversamento per facilitare la mobilità della fauna stanziale.

Prevedono inoltre il riutilizzo e la razionalizzazione dell'intera rete viaria di adduzione alla S.S. 309 Romea e alla S.S. 14 Triestina esistente, al fine di ridurre al minimo l'apertura di nuovi accessi.

Prescrizioni e vincoli

In fregio all'asse viario è vietato il deposito di materiali per la lavorazione industriale o comunque di quei materiali che sono elementi detrattori della qualità urbana o ambientale.

Nelle aree produttive è fatto obbligo di prevedere una congrua fascia piantumata lungo il fronte strada.

Articolo 21* Aree di interesse paesistico-ambientale.

a) Aree di interesse paesistico-ambientale.

Direttive

Le aree di interesse paesistico-ambientale, come individuate negli elaborati grafici di progetto, costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di parchi territoriali; esse sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione delle direttive C.E.E. relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento ambientale.

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area:

- individuano le aree di recente bonifica di affaccio lagunare da destinare al lagunaggio e alla formazione di laghi e/o paludi, anche a scopi ricreativi e/o produttivi di acquacoltura. Tali interventi sono in ogni caso subordinati all'approvazione, da parte delle autorità competenti, di specifici progetti di intervento che ne verifichino il corretto inserimento ambientale e la compatibilità idraulica;
- predispongono, tenendo conto anche di quanto disposto dal Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale in materia, una puntuale disciplina dell'ambiente rurale e regolamentano l'attività edificatoria individuando gli interventi consentiti, ivi comprese le serre, compatibilmente con la legislazione vigente e con quanto disposto dal presente piano di area;
- identificano e salvaguardano sia gli edifici che il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);
- riconoscono e tutelano i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide, ecc.) e prevedono interventi finalizzati all'inserimento, al miglioramento e/o incremento di quinte arboreo-arbustive, lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che permetta la ricostruzione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree a ridosso delle zone urbanizzate mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna, etc;

- al fine di consentire la fruizione collettiva a scopo ricreativo e didattico - culturale delle aree di cui al presente articolo, individuano idonei percorsi a collegamento di emergenze storico - naturalistiche presenti e di manufatti di particolare pregio ambientale e prevedono il recupero di strutture esistenti e l'eventuale realizzazione di nuove strutture da destinare ad attività di supporto, in prossimità delle quali individuare congrui spazi ad uso collettivo;
- individuano gli agglomerati urbani che presentano particolari situazioni di degrado ed intervengono con appositi strumenti attuativi, finalizzati alla riqualificazione dei luoghi, e all'eliminazione degli elementi detrattori; gli interventi previsti sono soggetti alle disposizioni di cui al successivo punto b) del presente articolo;
- definiscono le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.

In fregio ai tracciati stradali di maggior scorrimento vanno previsti interventi finalizzati all'inserimento, miglioramento e incremento di quinte arboree-arbustive.

Le piste ciclabili previste sono da considerarsi prioritarie nell'applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39.

Il comune di Venezia, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione dell'area posta tra Campalto, Via Orlanda e Via della Libertà, con particolare riguardo al ruolo di porta d'accesso alla città che tale area viene ad assumere. In tale ambito interviene con apposito piano, finalizzato alla creazione di un'area a parco urbano di connessione tra l'ambiente lagunare e la terraferma, disciplinando gli interventi ivi consentiti. Tali previsioni devono essere coordinate con quanto disposto all'articolo 22 lettera c), relativamente alla verifica e conseguente individuazione e disciplina delle aree destinate a Bosco di Mestre.

Il comune di Jesolo, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione paesaggistica dell'area posta tra Jesolo Paese e Jesolo Lido. In tale ambito possono essere individuate idonee aree, spazi e manufatti per attività ricreativomusicali, da realizzarsi attraverso apposito piano il quale preveda l'individuazione di nuove strutture, previo recupero dei manufatti preesistenti e previa razionalizzazione, anche subordinando nuovi insediamenti alla rilocalizzazione di analoghe attività esistenti.

Il comune di Chioggia, in sede di adeguamento al presente piano di area, nelle aree di cui al presente articolo individuate nella zona di Val da Rio ad ovest della strada statale Romea, può prevedere la realizzazione di opere di supporto di eventuali attività di trasformazione dei prodotti ittici.

Il comune di Chioggia inoltre, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, prevede la riqualificazione paesaggistica dell'area posta a ridosso della zona edificata di Isola Verde. In tale ambito interviene con apposito piano finalizzato alla creazione di un'ambiente di connessione fra la zona edificata e la campagna retrostante, in cui possono essere previsti eventuali interventi per attività ricreative, per il turismo all'aria aperta e per la nautica da diporto. Gli interventi previsti, di cui ai quattro commi precedenti, devono essere realizzati contestualmente ad operazioni di messa a dimora di specie vegetali caratteristiche dei luoghi e in modo tale da consentire un corretto inserimento ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche; è fatto salvo in ogni caso quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano. Eventuali ampliamenti delle discariche esistenti devono essere motivati e tali che la sistemazione finale comporti un miglioramento significativo dell'ambiente circostante. La ricomposizione ambientale delle cave, come previsto ai sensi della legislazione vigente in materia, deve tendere preferibilmente alla realizzazione di zone umide, per favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e per il rimpinguamento

delle falde.

Non è consentita l'individuazione di nuove zone agroindustriali, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnico intensivi.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nel rispetto di quanto stabilito in materia nelle direttive del presente articolo.

Sono consentiti interventi eco-tecnologici per l'abbattimento dei nutrienti nelle acque da sversare in laguna con processi di fitodepurazione, che richiedono interventi per la realizzazione di siti predisposti per il trattamento delle acque, anche di risulta dei depuratori, consistenti in movimenti di terra, realizzazione di argini e relative stazioni di pompaggio.

E' consentita la ricalibratura del Canale di Valle in comune di Chioggia, al fine di una migliore transitabilità a collegamento del terminale fluvio - marittimo.

Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche della zona; è fatto salvo, comunque, quanto previsto al comma 2 della lettera a) delle direttive del presente articolo.

Qualora i Comuni debbano prevedere nuove zone di espansione la localizzazione di esse non deve interessare aree di interesse paesistico-ambientale, salvo che, per limitate espansioni ad uso residenziale, turistico e per servizi, purché tale espansione sia individuabile esclusivamente all'interno di tali aree, nonché previa comprovata motivazione e predisposizione delle integrazioni richieste alla lettera b) del presente articolo.

Per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie autoctone per una superficie pari a una volta e mezza la superficie di terreno occupata dal nuovo intervento, anche utilizzando le aree in fregio a viabilità o percorsi rurali.

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive della lettera a) del presente articolo, sono vietati interventi di nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente o per attraversamenti dell'area indispensabili alla continuità delle reti sul territorio. Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione e ampliamento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici, nel rispetto della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15. Gli interventi consentiti devono comunque essere realizzati nello stretto rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione rurale propria dei luoghi.

Per gli ambiti interessati dagli ampliamenti di attività produttive, commerciali e alberghiere, già approvate dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 marzo 1987 n. 11 alla data di approvazione del presente piano di area, si applica, in ogni caso, la normativa di cui alla lettera b) del presente articolo.

Per tutte le opere relative ad infrastrutture viarie, energetiche e ferroviarie di livello sovracomunale, come previste dalla strumentazione regionale e provinciale, nonché per le strutture connesse, deve essere presentato, contestualmente al progetto di costruzione, un apposito studio che, oltre a quanto previsto ai sensi dell'articolo 54 delle presenti norme, verifichi l'impossibilità di individuare tracciati ricadenti all'esterno delle aree di cui al presente articolo o dimostri che ogni altra soluzione sarebbe di maggior impatto naturalistico-ambientale.

....omissis....

Articolo 33* Percorsi di valore storico monumentale.

Il Terraglio, il Naviglio del Brenta e la Miranese, come individuati negli elaborati grafici di progetto, nonché le aree contermini e l'insieme dei centri storici e dei beni architettonici e paesaggistici ad essi collegati, costituiscono complessi di valore monumentale ed ambientale organizzati lungo i principali

percorsi storici di adduzione a Venezia ed alla Laguna.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente piano di area, delimitano una congrua fascia di territorio posta in fregio ai percorsi stessi su cui intervenire nel rispetto delle seguenti direttive:

- individuare e valorizzare tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale e ambientale direttamente o indirettamente connessi al percorso o caratterizzanti il quadro paesaggistico;*
- individuare e salvaguardare i complessi di ville, i parchi, i sistemi di alberature in fregio o comunque connesse ai percorsi, gli elementi morfologici significativi (quali fossati, tratturi, ecc.), nonché gli ambiti di interesse storico-ambientale;*
- individuare e valorizzare i manufatti e le "attrezzature di transito" e, nel caso della Riviera del Brenta, i manufatti e le opere idrauliche, le attrezzature per la navigazione, gli approdi nonché i documenti della civiltà industriale legati all'uso dell'acqua; - predisporre adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale, con particolare riguardo alle aree abbandonate o mal utilizzate, agli edifici od alle destinazioni d'uso incongrue, alle situazioni di congestione funzionale; - prevedere la sistemazione organica degli accessi esistenti;*
- definire le tipologie, le caratteristiche e materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale.*

Inoltre i Comuni interessati ad uno stesso percorso, attraverso appositi accordi di programma, prevedono la riqualificazione paesaggistica del percorso medesimo, mediante la predisposizione di criteri unitari finalizzati a coordinare gli interventi, e l'individuazione di soluzioni adeguate, per consentire una maggiore fruibilità collettiva del complesso monumentale ed ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Non è consentita la realizzazione di nuovi accessi, se non finalizzata alla riorganizzazione di quelli esistenti.

Nelle aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici non è consentita, entro una fascia di m. 100 ai lati del Terraglio, del Naviglio del Brenta e della Miranese, la realizzazione di nuovi edifici o manufatti; sono consentiti l'ampliamento degli edifici esistenti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n.24 e l'adeguamento delle reti tecnologiche esistenti.

Finché i Comuni non si adeguano a quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, anche per stralci relativi ad ambiti territoriali significativi al fine della tutela del profilo paesaggistico, per le restanti aree previste dagli strumenti urbanistici, ad esclusione delle zone territoriali omogenee A e B, sono consentiti, entro la stessa fascia di cui al comma precedente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, nonché interventi finalizzati all'adeguamento igienico-sanitario e delle reti tecnologiche esistenti.

Non è consentita l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione delle insegne e cartelli indicatori di pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nel rispetto di quanto stabilito in materia nelle direttive del presente articolo.

In fregio ai percorsi di cui al presente articolo va previsto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, il reimpianto degli elementi arborei a vario titolo abbattuti, anche mediante convenzione con le proprietà interessate.

10. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE




Foto 1 – SS 309: vista da sud verso est (laguna)



Foto 2 - SS 309: vista da sud verso ovest



Foto 3 - SS 309: vista da via SR 105 verso est (laguna)



Foto 4 - SS 309: vista da nord verso est (laguna)



Foto 5 - SS 309: vista da nord verso ovest

11. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 – 141 - 157 D.lgs 42/04)

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1:

- a) cose immobili
- b) ville, giardini, parchi
- c) complessi di cose immobili
- d) bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate

Non si rileva la presenza di immobili od aree di notevole interesse pubblico nell'area interessata dall'intervento

12. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04)

- a) territori costieri
- b) territori contermini ai laghi
- c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua: **Canale Novissimo**
- d) montagne sup. 1200/1600 m
- e) ghiacciai e circhi glaciali
- f) parchi e riserve
- g) territori coperti da foreste e boschi
- h) università agrarie e usi civici
- i) zone umide
- l) vulcani
- m) zone di interesse archeologico

.....

13. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL' IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO: ⁽⁴⁾

L'area di intervento è un tratto di strada lungo la SS309 "Romea", più precisamente tra il km 100+200 ed il km 0+000 della SR105.

Come si evince dalle foto la strada è inserita in un contesto agricolo e non si rilevano immobili di notevole interesse pubblico.

Ad est della strada scorre il canale Novissimo.

14. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: ⁽⁵⁾

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria che sostituirà l'intersezione a raso esistente, nel territorio del Comune di Codevigo (PD).

La rotatoria di nuova realizzazione è una rotatoria convenzionale di diametro esterno 48m con 5 rami afferenti, posizionata in corrispondenza della intersezione a raso esistente lungo la SS309 "Romea" ed in particolare al km 100+200 ed il km 0+000 della SR105.

Il progetto dell'intervento prevede la realizzazione della rotatoria, ed una rimodulazione plano-altimetrica di tutti i rami delle strade esistenti. Inoltre sarà realizzata una variante stradale della rampa che si innesta poi sullo svincolo esistente in direzione SS516. Nella rotatoria afferirà anche una nuova strada comunale di accesso presente a nord-est del progetto.

Gli interventi sulle strade esistenti saranno i seguenti:

Ramo 1: Strada SR105. Il tratto in variante piano altimetrica sarà di circa 80m di lunghezza. Comprenderà una parte di raccordo con la strada esistente (rifacimento pavimentazione). La larghezza della carreggiata stradale viene mantenuta mentre viene demolita la rampa di innesto in direzione sud SS309.

Ramo 2 e Ramo 4: Strada SS309 Romea parte a sud e parte nord rispetto alla nuova rotatoria. In particolare, su entrambi i rami verranno demolite le precedenti aree di pavimentazione stradale occupati da uscite ed immissioni e ripristinati a verde sia la corsia di accelerazione (ramo 2) che quella di decelerazione (ramo 4). Anche per questi rami si avrà un raccordo tra strada nuova ed esistente (rifacimento parziale della pavimentazione). I due rami (nord e sud) afferiscono alla rotatoria con 2 bracci di ingresso a 2 corsie ciascuno per una larghezza di 6 m per facilitare ed accelerare lo smaltimento del traffico e ridurre in questo modo i tempi di attesa per l'ingresso in rotatoria.


Ramo 3: nuova realizzazione della strada di collegamento tra la strada comunale di accesso a nord est della nuova rotatoria. Essendo una strada a scarsa percorrenza e velocità molto bassa, la piattaforma stradale sarà realizzata con 2 corsie da 2,50m ciascuna e 2 banchine da 0.25m. Inoltre sarà previsto l'accesso all'unità abitativa limitrofa alla strada.

Ramo 5: rampa monodirezionale di svincolo in direzione SS516. Verrà demolita la rampa di accelerazione adiacente alla SS309 in direzione nord e verrà ricostruita una rampa monodirezionale, realizzata seguendo la normativa vigente, che avrà inizio in corrispondenza della rotatoria e si riconnetterà alla rampa esistente in corrispondenza della cuspide dello svincolo presente a nord della SS309. La variante avrà una lunghezza di circa 295m ed occuperà parte dei terreni agricoli presenti a nord della strada Romea. In corrispondenza della progressiva 134,40m è prevista la realizzazione un tombino di diametro 1000 finalizzato al mantenimento della continuità del reticolo irriguo locale interferito dalla viabilità.

Nelle figure seguenti è rappresentata l'area di intervento:




Area di intervento su Google Earth




Stralcio planimetrico


In rotatoria la sezione stradale sarà costituita da una corsia sull'anello di larghezza pari a 9 m (secondo quanto indicato dal DM 1699 del 19/04/2006 in Tabella 2-4 per diametri esterni della rotatoria rispettivamente superiori a 40 m e per ingressi due corsie) affiancata da una banchina interna ed esterna pari a 0,5 m. Le dimensioni degli elementi marginali sono analoghe a quelle della sezione stradale corrente.




Sezione tipo ROTATORIA




Sezione tipo RAMO 1 (SR 105)



Sezione tipo RAMO 2 - RAMO 4 (SS 309)



Sezione tipo RAMO 3 (Strada Comunale di accesso)



Sezione tipo RAMO 5 (Rampa di monodirezionale)

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI STRADALI PRINCIPALI

Barriere di sicurezza

Le barriere di sicurezza che verranno utilizzate sono del tipo Anas classe H2 Bordo Laterale, nel rispetto delle normative vigenti e della letteratura tecnica di settore.

La barriera di classe H2 Bordo Laterale, ha una struttura composta da una tripla onda superiore (da 3 mm di spessore) e, laddove necessario, da un profilato a basso spessore (1,5 mm) destinato alla protezione dei motociclisti. Qui a fianco e di seguito sono riportate delle immagini:





Barriera di classe H2 bordo laterale – Inserimento e dettaglio D.S.M.

illuminazione stradale

L'illuminazione stradale ha lo scopo di garantire la sicurezza nelle ore notturne per tutti gli utenti della strada.

Data l'importanza del nodo viario e della sua sistemazione a rotatoria, tutto l'impianto di illuminazione attualmente esistente sarà rimosso e la sua configurazione e posizionamento riveduta.

I nuovi elementi considereranno l'esigenza di contenere i consumi energetici e gli oneri manutentivi oltre a diminuire l'inquinamento luminoso verso l'alto.

Gli apparecchi previsti avranno una sorgente a LED ed il corpo in alluminio stampato pressofuso EN46100.

Di seguito viene riportata un'immagine esplicativa della tipologia scelta.



Palo illuminazione

15. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: ⁽⁶⁾

Il progetto in esame consiste nella realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria che sostituirà l'intersezione a raso esistente.

Analizzando le modifiche apportate dal progetto si può affermare che l'intervento:

- non comporta alcuna variazione della struttura morfologica ed antropica esistente;
- non incide sulla funzionalità ecologica, idraulica ed idrogeologica dell'area;
- non comporta modifiche per quanto riguarda la scenario panoramico o le caratteristiche paesaggistiche dell'area;
- mira a migliorare i flussi veicolari di traffico;
- riqualifica il tratto stradale;
- ha l'obiettivo di garantire maggiore protezione alle utenze.

Per quanto riguarda l'inserimento delle barriere laterali e quello dei nuovi corpi illuminanti, si tratta di elementi che erano già presenti nelle strade oggetto di intervento che verranno sostituiti per adeguarli alla nuova configurazione stradale e alle normative vigenti. Il loro inserimento non crea pertanto nuovi impatti sull'ambiente circostante.

16. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: ⁽⁷⁾

Si ritiene che l'assetto percettivo del luogo non subisca variazioni e che quindi non siano necessarie particolari misure di inserimento paesaggistico.

Vengono comunque previste delle opere a verde in prossimità della rotatoria.


In particolare sono previste 2 diverse tipologie di interventi:

- la creazione di filari arbustivi;
- la creazione di filari alberati.

I filari arbustivi sono previsti:

- intorno alla vasca di laminazione;
- in mezzo alla rotatoria;
- ad est e ad ovest della rotatoria tra il ramo 2 e il ramo 3, tra il ramo 3 e il ramo 5 e tra il ramo 4 e il ramo 1.


Il filare alberato è previsto a sud della rotatoria, tra il ramo 1 e il ramo 2.



Planimetria con opere a verde


Di seguito vengono riportati i sestî d’impianto dei filari arbustivi e del bosco.

FLARE ARBUSTIVO SINGOLO




Le essenze arbustive verranno messe a dimora con un sestî d’impianto di ml 2,00.

FILE ARBUSTIVI



Sono previste due file alternate di filari arbustivi distanti tra loro 1,50 m. Le essenze arbustive verranno messe a dimora con un sesto d'impianto di ml 2,00. La larghezza dell'intera siepe è pari a 6 m.

FILARI ALBERATI CON ARBUSTI



Le file di alberi sono alternate e hanno una distanza tra loro di 2,50m. Gli alberi verranno messi a dimora con un sesto d'impianto di m 3,50.

17. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

Come si è visto dai piani precedentemente analizzati, l'area ricade all'interno di una zona ad interesse archeologico e della fascia di rispetto del Canale Novissimo.

All'interno di tali aree viene limitata l'espansione insediativa, privilegiando la rimozione degli elementi incongrui e la valorizzazione dell'ambiente, con particolare attenzione alle valenze paesaggistiche locali. Nel caso in oggetto il progetto non apporta nessuna modifica consistente allo stato attuale dei luoghi, ma si delinea come intervento di sistemazione e messa in sicurezza del tracciato e dell'intersezione esistente.

Firma del Richiedente

Firma del Progettista dell'intervento

.....

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
- (2) L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.
- (3) Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici
- (4) La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l'immobile o l'area di intervento e il contesto paesaggistico, (anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato dalle specifiche schede di vincolo). Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e alla tipologia di intervento
- (5) La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del progetto comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di valutarne il corretto inserimento
- (6) Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:
 - cromatismi dell'edificio;
 - rapporto vuoto/pieni;
 - sagoma;
 - volume;
 - caratteristiche architettoniche;
 - copertura;
 - pubblici accessi;
 - impermeabilizzazione del terreno;
 - movimenti di terreno/sbancamenti;
 - realizzazione di infrastrutture accessorie;
 - aumento superficie coperta;
 - alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
 - alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
 - interventi su elementi arborei e vegetazione
- (7) Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.